



## COMUNE DI CALASETTA

---

### AVVISO

Si avvisano i cittadini residenti all'estero che , in sede di conversione del **D.L. 47/2014**, la legge 80/2014 ha introdotto l'art.9-bis, il quale **rimuove per l'anno 2014**, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero alle prime case, con conseguente esenzione dall'imposta.

Di conseguenza, l'art. 5, comma 6, del Regolamento I.U.C., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23.05.2014 e modificato con delibera n. 24 del 18.07.2014, il quale prevede che *“E’, altresì, assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Aire del Comune di Calasetta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.”* **non può trovare applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta ed i cittadini italiani non residenti sono tenuti al pagamento dell’ IMU sulle seconde case.**

Pertanto, i residenti all'estero devono versare l'IMU per l'abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le “secondo case”.

Si comunica, inoltre, che i versamenti possono essere effettuati alla tesoreria del Comune di Calasetta presso:

IBAN: IT 39 X 01015 44190 000 000 017 000    BIC: BPMOIT22 XXX

CODICI TRIBUTI F24

IMU 3918 : IMMOBILE DIVERSO DALLA PRIMA CASA

IMU 3916 : AREE EDIFICABILI

CODICE ENTE

COMUNE DI CALASETTA B383

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
VINCIS RITA MARIA GIOVANNA